

CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO

SOMMARIO:

- 1. PREMESSA DEFINIZIONI 2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 3. MODIFICHE ALL'ORDINE 4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI -
- 5. SPEDIZIONE 6. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 7. TERMINI DI CONSEGNA PENALI 8. COLLAUDO 9. CONSEGNE RIPARTITE 10. GARANZIA -
- 11. MERCI PERICOLOSE SICUREZZA DEI PRODOTTI RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO 12. PREZZI 13. PAGAMENTO 14. FATTURAZIONE -
- 15. ERRATA DOCUMENTAZIONE 16. PESO 17. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. 18. DOCUMENTAZIONE

CONTRATTUALE - CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA - 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 20. GARANZIE FINANZIARIE - 21. CESSIONE DELL'ORDINE - 22. CESSIONE

DEI CREDITI E FACTORING - 23. DIVIETO DI PUBBLICITÀ - 24. BREVETTI - 25. MODIFICHE CONTRATTUALI - 26. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 1. PREMESSA DEFINIZIONI
- 1.1. Le Condizioni Generali d'Acquisto di seguito riportate formano parte integrante degli ordini affidati da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. al Fornitore. Le relative disposizioni trovano applicazione alla fornitura, salvo che sia diversamente stabilito nelle condizioni particolari dell'ordine.
- 1.2. Ai fini della disciplina di cui alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e di quelle particolari dell'ordine, i termini sotto indicati, a prescindere dall'impiego al singolare o al plurale, assumono il significato che per ciascuno di essi viene specificato come segue:
- a) "Ente e/o Registro di Classifica": uno fra gli Istituti di Classificazione cui è attribuita la sorveglianza delle costruzioni ed il collaudo dei materiali nonché il rilascio dei certificati di navigabilità;
- b) "Società Armatrice o Committente": l'impresa per conto della quale TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. costruisce o ripara l'impianto;
- c) "Unità sociale": lo Stabilimento della TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. destinatario della fornitura;
- d) "Funzione Acquisti": l'Ufficio Acquisti TECHNOLOGY SWISS HSE S.A..
- 1.3. I riferimenti alle fonti normative di ogni grado citate nelle presenti Condizioni Generali d'Acquisto si intendono effettuati ai testi vigenti al momento dell'applicazione della disciplina contenuta nelle stesse.
- 2. MODALITÀ E TERMINI DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI
- 2.1. Unitamente all'ordine, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. provvederà ad inviare, esclusivamente per il tramite della competente Funzione Acquisti, l'eventuale documentazione tecnica necessaria per l'esecuzione dello stesso.
- 2.2. L'ordine dovrà essere accettato dal Fornitore entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2.1. tramite restituzione alla competente Funzione Acquisti di





TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. di una copia dell'ordine (o del modulo di accettazione) e della documentazione tecnica debitamente firmate in ogni pagina.

Il contratto si considererà concluso solo all'atto della ricezione da parte di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. di tali documenti.

È fatto divieto al Fornitore di dare esecuzione al contratto prima di aver restituito a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. l'ordine debitamente sottoscritto anche in calce alla postilla relativa all'accettazione specifica ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., secondo le modalità ed i termini indicati nell'ordine stesso.

- 2.3. Tutte le quantità, misure, tipologie, prezzi o corrispettivi ed indicazioni di qualsiasi genere inseriti dal Fornitore nell'offerta, come pure tutte le informazioni tecniche ed economiche in merito acquisite dal Fornitore stesso in forma scritta o verbale nella fase delle trattative, avranno lo scopo esclusivo di permettere alle Parti una migliore comprensione delle specifiche della richiesta e/o dell'offerta. Le predette informazioni non potranno essere assunte in alcun modo come parametri o come valori di riferimento per futuri ed eventuali riscontri o rivendicazioni economiche.
- 2.4. Il Fornitore prende atto che le variazioni e/o le modificazioni degli ordini, così come l'emissione degli stessi, restano di esclusiva competenza delle Funzioni Acquisti.
- Il Fornitore non condurrà trattative né assumerà impegni con soggetti diversi dalle suddette Funzioni Acquisti.
- 2.5. Qualunque trattativa intrapresa dal Fornitore in violazione del comma 2.4. sarà inopponibile a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.; gli eventuali oneri assunti saranno a suo carico.
- 2.6. In ogni caso TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. non riconoscerà, e non darà esecuzione, a richieste di pagamenti per forniture non ordinate direttamente dalle Funzioni Acquisti.
- 3. MODIFICHE ALL'ORDINE
- 3.1. Sarà facoltà di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., per quanto in tempo utile, apportare al contenuto dell'ordine le modifiche ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie.
- 4. LUOGO DI CONSEGNA DEI BENI
- 4.1. I beni oggetto della fornitura dovranno essere consegnati all'Unità sociale indicata nell'ordine.
- 5. SPEDIZIONE
- 5.1. La spedizione dei beni oggetto della fornitura sarà effettuata, franco l'Unità sociale TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., a cura e spese del Fornitore e sotto la sua responsabilità, in modo che vengano garantiti la perfetta integrità del materiale ed il pieno rispetto dei termini di consegna indicati nell'ordine. I rischi della spedizione saranno a carico del Fornitore. Dovranno essere rispettate le prescrizioni particolari eventualmente contenute nell'ordine; in mancanza

di prescrizioni particolari, dovranno essere utilizzati, previa comunicazione all'Unità sociale, i mezzi più adeguati.





- 5.2. Il Fornitore dovrà dare tempestiva notizia della spedizione all'Unità sociale destinataria dei materiali. Ogni spedizione dovrà essere accompagnata da una copia del documento di trasporto merci completa dei riferimenti dell'ordine e della distinta dei colli, con l'elenco dei materiali contenuti e dei relativi pesi.
- 5.3. Le maggiori spese che dovessero derivare a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. dall'inosservanza di quanto al comma 5.1. saranno addebitate al Fornitore.
- 5.4. In caso di spedizioni anticipate, non autorizzate da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., le spese di magazzino e quelle necessarie per la buona conservazione della fornitura saranno a carico del Fornitore, così come il rischio del perimento per causa non imputabile a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A..

6. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

- 6.1. La consegna dei beni al personale ricevente non importa accettazione degli stessi. Sarà facoltà di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. denunciare al Fornitore, anche posteriormente alla ricezione ed a prescindere dall'eventuale pagamento delle relative fatture, la non conformità di quanto consegnato o la presenza di vizi o difetti rispetto all'ordine, secondo quanto previsto all'art. 10. In tal caso il Fornitore sarà obbligato a sostituire in tempo utile, avendo riguardo alle
- esigenze di programmazione del lavoro di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., il materiale affetto da vizi o risultato non conforme.
- 6.2. TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà facoltà di accettare le eventuali eccedenze rispetto ai quantitativi ordinati, per le quali comunque non assume responsabilità alcuna.
- 6.3. In ogni caso di restituzione di materiale le relative spese saranno addebitate al Fornitore.
- 6.4. Qualora l'ordine preveda che i beni debbano essere installati, assemblati o comunque posti in opera, con prestazione aggiuntiva rispetto alla messa a disposizione degli stessi, la consegna si intenderà effettuata solo a completamento avvenuto della installazione, assemblaggio o messa in opera. Ove tali operazioni non assicurino la piena funzionalità dei beni, come prevista nell'ordine, si applicherà la disciplina di cui al comma 6.1.

7. TERMINI DI CONSEGNA - PENALI

- 7.1. I termini di consegna, sia finali che intermedi, sono da ritenersi tassativi.
- 7.2. In caso di ritardo nella consegna dei beni rispetto al termine convenuto ed indicato nell'ordine, non giustificato da cause di forza maggiore, sarà applicata, se non diversamente indicato nell'ordine stesso, una penale pari al 5% dell'importo della fornitura per ogni settimana, o frazione di settimana, di ritardo fino ad un massimo del 20% dell'intero importo. Per il caso in cui il ritardo si dovesse protrarre oltre la quarta settimana rispetto alla

data fissata per la consegna, è facoltà di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. dichiarare risolto il contratto, con le modalità di cui ai successivi commi 19.2. e 19.3., con diritto all'acquisizione delle penali già maturate ed al risarcimento degli ulteriori danni eventualmente sofferti.

8. COLLAUDO





VAT CHE-271.074.390

- 8.1. Il Fornitore prende atto della possibilità che i beni oggetto dell'ordine debbano essere sottoposti a collaudo. Il collaudo dovrà essere eseguito, a cura del Fornitore, dagli Enti indicati nel testo dell'ordine, secondo le norme previste da tali Istituti, oppure da organi interni del Fornitore all'uopo incaricati con rilascio, in tale caso, del relativo certificato privato.
- 8.2. Sono a carico del Fornitore tutte le spese relative ai collaudi, ivi comprese quelle dovute ad eventuali ripetizioni, nonché la remunerazione dell'Ente designato per i collaudi eseguiti nelle officine del Fornitore, nonché, qualora prescritto, per il collaudo negli Stabilimenti TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o a bordo di navi in costruzione o riparazione.
- 8.3. I funzionari di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e del Committente avranno diritto ad assistere alle prove di collaudo, eventualmente accedendo alle officine e stabilimenti del Fornitore.
- 8.4. L'eseguito collaudo dovrà essere provato dal relativo certificato da inviarsi, a cura del Fornitore, all'Unità sociale destinataria della fornitura. In difetto, i beni saranno considerati privi delle qualità essenziali per l'uso cui sono destinati, con le conseguenze di cui all'art. 1497 cod. civ.
- 8.5. A prescindere dal collaudo prescritto, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. si riserva il diritto di verificare, in qualunque momento e con i sistemi che riterrà più opportuni, la corrispondenza di quanto fornito alle prescrizioni dell'ordine.

9. CONSEGNE RIPARTITE

- 9.1. Qualora l'ordine preveda consegne ripartite, resta inteso che l'adempimento deriva in ogni caso dall'integrale esecuzione dell'ordine stesso. Per i singoli termini di consegna si applicherà la disciplina di cui all'art. 7.
- 9.2. L'Unità sociale destinataria della fornitura ha facoltà di verificarne le modalità di esecuzione.
- 9.3. Per controllare l'avanzamento e la qualità delle lavorazioni necessarie per l'adempimento dell'ordine, il Fornitore dovrà ferma restando ogni sua responsabilità in merito consentire ai delegati di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. ed a quelli del Committente libero accesso alle sue officine e stabilimenti.
- 9.4. I delegati di cui al comma 9.3. avranno diritto di eseguire tutte le prove ritenute opportune al fine di verificare la corrispondenza alle prescrizioni dell'ordine dei beni che formano oggetto della fornitura.
- 9.5. Le spese sostenute per le prove saranno a carico del Fornitore.

10. GARANZIA

- 10.1. Il Fornitore assume nei confronti di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la garanzia di corretta esecuzione della fornitura, sia per la corrispondenza ai dati tecnici e di funzionamento, sia per la qualità dei materiali impiegati, la lavorazione ed il funzionamento di ogni sua parte e di tutto l'insieme.
- 10.2. Tale garanzia scadrà 12 mesi dopo la consegna da parte di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. al Committente dell'opera (nave, motore o altro) cui la fornitura è destinata.
- 10.3. Per effetto della suddetta garanzia ed a seguito di esplicita richiesta di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o del Committente dell'opera, il Fornitore sarà obbligato a riparare o a sostituire, nel più breve tempo





possibile ed a sue spese, negli Stabilimenti TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. o altrove, qualsiasi parte della fornitura che dovesse manifestare vizi o difformità, purché gli stessi siano segnalati entro 60 giorni dal momento in cui siano stati riscontrati.

10.4. Le parti riparate o sostituite saranno garantite, alle stesse condizioni della fornitura principale, per una durata pari a quella contrattuale e decorrente dalla data in cui sarà consegnata la parte riparata o sostituita. 10.5. Qualora il Fornitore non provveda nei termini all'eliminazione dei vizi, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà la facoltà, fermo restando ogni altro suo diritto, di provvedere in merito direttamente o a mezzo di terzi, senza obbligo di ulteriori avvisi, addebitando le relative spese al Fornitore inadempiente. 10.6. Ove fosse necessario provvedere d'urgenza e prim'ancora di aver denunziato vizi o difformità,

- TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà gli stessi diritti e facoltà sopracitati. 11. MERCI PERICOLOSE - SICUREZZA DEI PRODOTTI - RESPONSABILITÀ DA PRODOTTO DIFETTOSO
- 11.1. Tutti i prodotti sottoposti alle norme previste dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 e successive disposizioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e quelli che, per il loro impiego, necessitano dell'adozione di norme di sicurezza per gli addetti alle lavorazioni, dovranno essere accompagnati da schede di sicurezza che indichino i componenti principali del prodotto, le modalità d'impiego e le norme di prevenzione da adottarsi.
- 11.2. Il Fornitore garantisce espressamente a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la corrispondenza dei beni oggetto della fornitura alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti, in particolare per quanto concerne il rispetto delle disposizioni di cui ai Decreti

Legislativi 17 marzo 1995, n. 114, recante attuazione della Direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, e 15 agosto 1991, n. 277, recante attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/ CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212 e della Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

- 11.3. Ove sia chiamata a rispondere della difettosità, in qualunque tempo manifestatasi, di un prodotto che essa abbia assemblato, o fatto assemblare da propri fornitori, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. avrà azione di regresso nei confronti del Fornitore cui sia imputabile la difettosità della componente assemblata.
- 12. PREZZI
- 12.1. I prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi a corpo e non soggetti ad alcuna revisione fino a totale conclusione del contratto, anche in deroga all'art. 1467 cod. civ. Essi si intendono comprensivi delle spese di spedizione, trasporto ed imballaggio.
- 13. PAGAMENTO





VAT CHE-271.074.390

- 13.1. I pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico bancario, a 90 giorni dalla consegna dei beni verso presentazione della relativa fattura. In nessun caso saranno imputabili a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. eventuali ritardi nei pagamenti dovuti ad irregolarità o ritardi nell'emissione o nell'invio della fattura da parte del Fornitore.
- 13.2. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente il numero del proprio conto corrente nonché le coordinate bancarie dell'Istituto presso il quale lo stesso è intrattenuto, come pure a comunicare tempestivamente ogni variazione ad esso relativa. In nessun caso il Fornitore potrà dolersi del ritardo nei pagamenti qualora questo dipenda dalla mancata o tardiva indicazione delle proprie coordinate bancarie.
- 14. FATTURAZIONE
- 14.1. Le fatture dovranno essere intestate a:

TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.

Via Michelangelo Buonarroti, 43a

34121 Gorgonzola (Mi)

ed inviate all'Unità destinataria della fornitura.

- 14.2. Le fatture dovranno essere assoggettate ad I.V.A. o a regime di non imponibilità I.V.A., a seconda di quanto indicato nell'ordine.
- 14.3. Nel caso in cui le fatture siano emesse in regime di non imponibilità I.V.A., dovranno essere assoggettate all'imposta di bollo secondo le norme in vigore e dovranno contenere la seguente dicitura: "Operazione non imponibile ad I.V.A. ai sensi dell'art. 8/8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633" con l'indicazione degli estremi della Dichiarazione di intento, ove richiesta.
- 14.4. Su ogni fattura, oltre agli altri dati previsti per legge, dovranno essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:
- -numero dell'ordine:
- -numero di costruzione o commessa (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine);
- -posizione dell'ordine (solo per le fatture che non coprono interamente l'ordine);
- -descrizione chiara e comprensibile dei beni oggetto della fornitura;
- -numero di codice Fornitore (rilevabile dalla prima pagina dell'ordine).
- 14.5. Nel caso di fatturazione da parte di Fornitore estero, le fatture dovranno essere accompagnate da tre copie della stessa e dal certificato di origine o dal certificato comunitario di circolazione merci.
- 15. ERRATA DOCUMENTAZIONE
- 15.1. Eventuali oneri che dovessero derivare a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. in conseguenza di errori od omissioni su documentazione presentata dal Fornitore (fatture, documenti di trasporto, ecc.) saranno a carico del Fornitore stesso.

16. PESO





- 16.1. Per i materiali fatturati a peso, ai fini della liquidazione del corrispettivo, farà fede il peso constatato al ricevimento degli stessi sul bilico dell'Unità sociale.
- 17. LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEGLI STABILIMENTI TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.
- 17.1. Le eventuali presenze del Fornitore all'interno delle Unità sociali per installazioni, assistenza, avviamento, assemblaggi, montaggi ed altro, saranno regolate dalle apposite disposizioni contenute nel fascicolo "Norme per le imprese che operano all'interno delle Unità sociali TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.", allegato all'ordine, che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente provvedendo a sottoscriverlo separatamente.
- 18. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
- 18.1. Il Fornitore prende atto e conviene che la TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., anche in relazione alla natura e qualità del proprio Committente o dei beni ordinati, potrà richiedere in via preventiva la produzione di certificati tecnici o professionali attestanti particolari idoneità o qualifiche del Fornitore stesso. Analoga richiesta potrà essere formulata relativamente alle c.dd. "Certificazioni antimafia".
- 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- 19.1. Nel caso in cui il Fornitore abbia a svolgere, ai sensi dell'art. 17, attività all'interno dello Stabilimento TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel citato fascicolo "Norme per le imprese che operano all'interno delle Unità sociali TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.", TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di inadempimento o violazione del Fornitore alle obbligazioni di cui ai seguenti articoli delle citate "Norme":
- art. 4. (Trattamento del personale del Fornitore);
- art. 5. (Adempimenti);
- art. 6.1., 6.3. (Mancato rispetto delle norme relative al personale del Fornitore);
- art. 7. (Mancato rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza).
- 19.2. Al fine di valersi della possibilità di dichiarare risolto di diritto il contratto nelle ipotesi che precedono, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. comunicherà, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la volontà di avvalersi della causa di risoluzione.
- 19.3. La risoluzione del contratto avrà effetto a far data dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 19.2.
- 20. GARANZIE FINANZIARIE
- 20.1. Il Fornitore prende atto che TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. richiederà idonee garanzie di terzi a copertura degli eventuali anticipi accordati, della qualità e del funzionamento dell'oggetto della fornitura e delle prestazioni di garanzia cui è tenuto il Fornitore medesimo.
- 21. CESSIONE DELL'ORDINE
- 21.1. Sono vietate al Fornitore la cessione o il trasferimento dell'ordine.
- 22. CESSIONE DEI CREDITI E FACTORING





22.1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, anche nell'ambito di un contratto di factoring, i crediti maturati o che dovessero maturare, per effetto dell'ordine, nei confronti di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A.. Eventuali deroghe al presente divieto dovranno essere pattuite di volta in volta ed approvate per iscritto da TECHNOLOGY SWISS HSE S.A..

23. DIVIETO DI PUBBLICITÀ

- 23.1. È fatto divieto al Fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A..
- 23.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.

24. BREVETTI

24.1. Il Fornitore assume di fronte a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la piena garanzia che i beni forniti non sono stati e non saranno prodotti in violazione di diritti di privativa di qualunque tipo ed a chiunque appartenenti; garantisce inoltre a TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. la libertà e la licenza d'uso e di commercio dei beni forniti, tanto in Svizzera che all'estero.

25. MODIFICHE CONTRATTUALI

25.1. Ogni eventuale modifica alle presenti Condizioni Generali d'Acquisto, così come alle condizioni particolari dell'ordine, dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto a firma di TECHNOLOGY SWISS HSE S.A. e del Fornitore.

26. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

- 26.1. Le presenti Condizioni Generali d'Acquisto, nonché quelle particolari dell'ordine, sono regolate dalla legge Svizzera, con esclusione di ogni ulteriore fonte non espressamente richiamata.
- 26.2. Per tutte le controversie concernenti l'interpretazione e/o l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e dei singoli ordini, ivi comprese quelle relative alla loro validità, all'esistenza e all'ammontare di crediti verso TECHNOLOGY SWISS HSE S.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Zurigo.

Lugano, 31DEC18. Mod. MP12

